

STATUTO

**"COOPERATIVA DI
COMUNITA' GENTE DI CAPACI
-
IMPRESA SOCIALE"
IN ABBREVIAZIONE
"IMPRESA SOCIALE
COOPERATIVA DI COMUNITA'
DI CAPACI"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAPACI PA VIA RICCIONE 27
Numero REA: PA - 419090
Codice fiscale: 06831830820
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

2383, quarto comma, del codice civile, l'iscrizione delle proprie nomine nel registro delle imprese e dichiarano che, a loro carico, non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre norme di legge.

Detti amministratori vengono, espressamente, esonerati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 7 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene dai comparenti delegato a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della Società e per l'iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese e nell'Albo delle Cooperative.

All'uopo, viene espressamente autorizzato dai comparenti ad introdurre da solo, nel testo del presente atto ed all'allegato statuto, quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 8 - Le spese del presente atto e consequenziali, il cui importo è previsto, approssimativamente, in Euro 1.200 (milleduecento) sono a carico della società qui costituita.

ARTICOLO 9 - I costituiti dichiarano di essere stati informati che il trattamento di dati personali forniti è effettuato da me Notaio, in qualità di titolare del trattamento, nell'ambito dei compiti assegnati dalla legislazione vigente ed è finalizzato unicamente per l'espletamento delle attività connesse a questo atto e sue consequenziali.

I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura dell'allegato.

Io Notaio, richiesto, ho ricevuto quest'atto che ho letto ai Comparenti che lo hanno approvato.

Scritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fiducia e, in parte da me Notaio in un foglio.

Viene sottoscritto alle ore sedici e quaranta.

Occupi tre pagine e quanto della presente fin qui.

F.to GIUSEPPE PAGANO - CARMELO CANCELILA - PUCCIO VINCENZO -
TOMMASO PORCELLI NOTAIO

Allegato "A" al n.17298 di Raccolta

Statuto

"Cooperativa sociale di comunità Gente di Capaci"

===

TITOLO I

DENOMINAZIONE, MODELLO SOCIETARIO, SEDE, DURATA

Art. 1 Denominazione

1.1 È costituita una società cooperativa sociale denominata **"Cooperativa di Comunità Gente di Capaci - impresa sociale"**, in breve anche **"Impresa sociale Cooperativa di Comunità di Capaci"**.

La Cooperativa è di diritto un'Impresa Sociale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale).

La Cooperativa è di diritto un Ente del Terzo Settore (E.T.S.) ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

1.2 (**Modello societario**). Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili:

- a) il modello societario e le norme sulla società a responsabilità limitata;
- b) le norme del decreto legislativo n. 112/2017 in materia di impresa sociale;
- c) le norme del decreto legislativo n. 117/2012 in materia di enti del terzo settore.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 2 Sede

La Cooperativa ha sede nel Comune di Capaci (PA). Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporta modifica del presente statuto.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata, anche prima della scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II FINALITÀ, SCOPI E OGGETTO

Art. 4 Finalità mutualistica prevalente

4.1 La Cooperativa è una società non lucrativa (no-profit), retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana.

A norma dell'articolo 2514 del c.c. la Cooperativa persegue i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

- a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- e. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.2 La cooperativa si propone di migliorare le condizioni professionali, morali ed economiche dei propri soci e di coloro che di

essa intendono servirsi dando o ricevendo prestazioni professionali e di lavoro. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate dal regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci e può operare anche con terzi non soci.

La Cooperativa si propone infine di contribuire alla promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo; per tale motivo aderisce ad una o più centrale cooperativa.

Art. 5 Scopi e comunità di riferimento

La cooperativa si propone di perseguire gli interessi generali della comunità locale di riferimento, che si intende corrispondere a quella del territorio del Comune di Capaci e, anche parzialmente, dei Comuni limitrofi o vicini, tra cui segnatamente Carini, Isola delle Femmine, Torretta, Palermo, Monreale, Montelepre, Giardinello, Cinisi, Terrasini.

La cooperativa, nel rispetto della legge 27 dicembre 2018, n. 25 della Regione Siciliana e delle altre norme che disciplinano le "cooperative di comunità", intende valorizzare le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguendo lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale di riferimento migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali e alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa. La cooperativa intende attuare il rapporto tra mutualità, solidarietà sociale e sussidiarietà aprendosi ai principi di sostenibilità sociale ed ambientale.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza scopo di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità locale alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali.

La cooperativa persegue l'obiettivo di una rigenerazione del tessuto socio economico, di un recupero delle tradizioni, della creazione di lavoro attraverso attività multisettoriali.

Art. 6 Oggetto sociale

6.1 Gli scopi sociali potranno essere perseguiti attraverso attività di oggetto misto, che prevedano per il loro svolgimento un collegamento funzionale tra quelle indicate in entrambe le lettere A e

B dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, comprendenti sia la gestione di attività e servizi socio-sanitari, di assistenza ed educativi, che attività diverse dalle precedenti - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

6.2 La cooperativa, come previsto dall'art. 6 della Legge 25/2018 della Regione Siciliana che riconosce il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, potrà svolgere attività che comportino la partecipazione all'esercizio di funzioni pubbliche.

6.3 La cooperativa, con riferimento ed in conformità con il proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori ha come oggetto le seguenti attività.

6.3.1 Ai sensi dell'art. 1 lettera "A" della Legge 8 novembre 1991, n. 381, la Cooperativa potrà, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed educativi, promuovere, realizzare e gestire, anche in convenzione con enti pubblici e privati:

- interventi, attività, prestazioni e servizi socio sanitari e assistenza alla persona, inclusi modelli di sanità di prossimità innovativi con tecniche di tele-medicina, monitoraggio, prevenzione e analisi dei principali parametri vitali e delle cronicità;
- servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva di quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, etc.;
- servizi socio-assistenziali, sanitari, infermieristici;
- alloggio sociale e ogni e qualsiasi attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativo o lavorativi;
- centri diurni d'assistenza e d'incontro, case famiglie, comunità alloggio, case albergo, case protette, centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea per minori, ragazze madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assistenza familiare;
- strutture di accoglienza ed extra ospedaliere, servizi di residenza sanitaria assistenziale R.S.A. per anziani e disabili;
- servizi sociali alla fascia di popolazione anziana;
- attività di educazione, rieducazione, orientamento, formazione, istruzione, divulgazione, seminari, tirocini, apprendistati, workshop, teledidattica.

6.3.2 La Cooperativa Sociale si prefigge, anche attraverso l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 lettera "B" della Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni:

- interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati che assolvono ad un

interesse pubblico anche di valore storico o artistico con riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero volti alla riduzione della marginalità e del disagio;

- interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati o l'attivazione di servizi per le esigenze della famiglia, per la cura dei bambini e degli anziani ovvero volti a stimolare l'insediamento di nuove attività imprenditoriali giovanili;

- vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità;

- rivendita di giornali, quotidiani e riviste;

- servizi di pagamento e servizio bancomat;

- servizio di assistenza per la prenotazione telefonica oppure on-line di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari;

- centro per la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale;

- servizio biblioteca e/o noleggio libri;

- servizi di mobilità;

- attività delle comunità di energia ai sensi delle direttive UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio ovvero della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- iniziative d'inserimento dell'anziano, del disabile e di ogni appartenente a fasce socialmente fragili, svantaggiate e/o con criticità d'integrazione sociale in contesti di aggregazione con finalità educativa, formativa, culturale, sociale, turistica e di svago;

- attività quale impresa culturale e creativa: l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, alla comunicazione di massa, all'editoria, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati;

- attività di agricoltura sociale e biologica, orti e fattorie sociali, orto-floro-vivaistica, ittiturismo, turismo rurale e agriturismo sociale;

- progetti e iniziative sul territorio per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, in particolare quella giovanile e delle fasce svantaggiate, servizi al cittadino, segretariato sociale, informagiovani, sportelli d'informazione turistica;

- attività culturali, artistiche, didattiche, ricreative, di interesse sociale, ovvero in ogni modo connesse alla valorizzazione del territorio e della sua identità culturale e ambientale, nonché delle eccellenze agroalimentari e gastronomiche, anche attraverso strutture polivalenti, stabili o temporanee;

- iniziative e manifestazioni di informazione, comunicazione, divulgazione per sedimentare e tramandare, anche in maniera innovativa e con le moderne tecnologie e l'uso dei social network, cultura, storia, memorie, arte, tradizioni, mestieri;

- iniziative di Project Financing (Finanza di progetto), strumenti che consentono finanziamenti di opere pubbliche e private di pubblica

utilità, di recupero, riqualificazione, riuso, valorizzazione del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, anche attraverso raccolta differenziata, trasporto e stoccaggio di rifiuti;

- attività di studio, ricerca e sperimentazione, documentazione, formazione, istruzione, tirocinio pratico, sia per figure professionali innovative che per preservare gli antichi mestieri, workshop, laboratori, incubatori e acceleratori d'impresa, centri e hub per lo sviluppo d'impresa, in particolare per startup innovative;
- iniziative per la creazione, recupero, ampliamento, conduzione di impianti di soggiorno e centri vacanze, campeggi, lidi balneari, villaggi turistici, ostelli, alberghi, bed and breakfast, affittacamere, ristoranti, tavole calde, trattorie, autogrill, sale ricevimento, pizzerie, pasticcerie, discoteche, bar, pub, birrerie, chioschi, sale da ballo, balere, sale cinematografiche, parchi acquatici, acquascivoli, giochi d'acqua, piscine anche con onde, fitness, sala giochi, impianti sportivi, strutture per lo svolgimento di attività promo pubblicitarie e convegnistica, spettacoli, grandi eventi, centri culturali, biblioteche multimediali, centri espositivi, strutture a carattere museale;
- attività turistiche, servizi di broker turistico, noleggio attrezzature per servizi turistici pubblici e privati.

6.3.3 La Cooperativa può svolgere ogni attività commerciale, agricola, industriale, bancaria, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta dall'organo amministrativo strumentale, accessoria, connessa, necessaria o utile per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, la Cooperativa può:

- partecipare a gare di appalto, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni ente pubblico e privato;
- assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni anche temporanee in altre società o imprese o progetti di partenariato, ad altri enti o organismi economici, morali, culturali ed assistenziali di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine, connesso o funzionale al proprio;
- costituire società, associazioni, reti consorzi con imprese e/o qualsiasi ente pubblico e privato;
- rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere a favore di terzi;
- istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. 31/1/1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- svolgere tutte le attività previste nel presente statuto in proprio o per conto di enti pubblici e privati e consorzi, direttamente o tramite terzi, sia sul territorio nazionale e anche su quello estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne

disciplinano l'esercizio, segnatamente l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche per conto o nei confronti di terzi non soci.

TITOLO III SOCI

Art. 7 - Numero e requisiti

7.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Cooperativa, salvo diversa e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie previste dallo statuto. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento di tutti i soci appartenenti alle medesime categorie. Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

7.2 Soci cooperatori

I soci cooperatori, sono coloro i quali contribuiscono attivamente al perseguimento dello scopo sociale indicato nello statuto, partecipando allo svolgimento dell'attività dell'impresa. I soci cooperatori rappresentano la compagine sociale che dà vita alla cooperativa in quanto impresa e costituiscono la ragione di esistenza della stessa.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche elementi tecnici o amministrativi, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal

Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

b) **Soci volontari** prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa sociale e per la totalità dei soci. Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

c) **Soci svantaggiati di cui all'art.4 della Legge n. 381/91** ricoprono almeno il **30%** dei lavoratori occupati nella Cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.

d) Soci in formazione

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori, denominati "**soci in formazione**", alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla

categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.

Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

7.3 Soci utenti

Soci utenti sono i soci che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa.

7.4 Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'**art.4 della legge 31.01.92, n. 59/92**. Questi ultimi soci, nei limiti previsti dalla legge, possono essere nominati in seno al Consiglio di Amministrazione. Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Art. 8 – Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

Se persona fisica – autocertificazione dalla quale risulti: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione. Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della Cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo Amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART.9 – QUOTE

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione dovranno essere versate secondo le modalità stabilite dall'Organo Amministrativo.

La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ART.10 – CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata verso gli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

ART.11 – VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di fare parte della Cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART.13 – RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) fusione o scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) revoca dello stato di liquidazione;
- f) eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art.2468 4° c.

Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.14 – ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nel caso indicato all'articolo 2531;
4. nei casi previsti dall'articolo 2286;
5. nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma;

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziale richiamo dei fattori posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata ovvero posta elettronica certificata. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.

ART.15 – MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART.16 – LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla Cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver

provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV PATRIMONIO CAPITALE SOCIALE – BILANCIO

ART.17 – PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dei soci e dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore ad € 500,00 cadauna e non superiore ai limiti massimi consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
- b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;
- c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;
- e) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- f) riserve per i possessori di strumenti finanziari;
- g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, costituito ai sensi di legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

ART.18 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della Cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art.2519 2° c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori. Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art.2446 c.c. Se il capitale

viene completamente eroso da perdite d'esercizio la Cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART.19 – BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza e da sottoporre all'assemblea che dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, comunque, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella loro relazione le ragioni della dilazione.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART.20 – RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 21 del presente statuto.

ART.21 – DESTINAZIONE UTILE

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

b) non meno di quanto previsto dalla legge, con le corrispondenti modalità, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi e per gli effetti della L.59/92.

c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.

e) a remunerare le quote conferenti dai soci sovventori. Detta remunerazione non può, in ogni caso, essere maggiorata in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

f) la eventuale rimanenza a scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione o d'istruzione da stabilirsi dall'assemblea oppure, quando ne sia da questa delegato, dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea può sempre deliberare che, in deroga a quanto previsto dalla precedente lettera f), la eventuale rimanenza degli avanzi di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita né all'atto dello scioglimento.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

ART.22 - SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE

Il sistema d'amministrazione adottato dalla Cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) assemblea dei soci;
- b) consiglio di amministrazione o amministratore unico se consentito dalla legge;
- c) Organo di controllo e Revisore.

CAPO I ASSEMBLEA

ART.23 – DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART.24 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute presso la sede sociale.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione, e viene altresì convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo statuto e dalla legge. L'Assemblea è costituita dai soci della Cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per

l'adunanza, con lettera raccomandata. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche attraverso posta elettronica certificata o con altri mezzi, sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la Cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la Cooperativa. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti e consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Art. 25 – COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della Cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta, altresì, all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della Cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentano almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Art. 26 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Ai soci sovventori spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non possono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 27 – Deleghe di voto e modalità di funzionamento dell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art.2539 c.c. L'assemblea è presieduta dall'organo amministrativo ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori. Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto. Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio. Le deliberazioni debbono risultare da verbale scritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza all'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Ai soci è assegnato il termine di venti giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un termine diverso purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerato voto contrario.

L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la

scadenza del termine fissato nella proposta;

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

Il consenso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.

Di seguito esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato.

I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungono i quorum deliberativi previsti.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci e revisori se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni adottate dai soci ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società.

Tutti detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico corredato di firma digitale.

CAPO II

Amministrazione della Cooperativa

Art. 28 – Organo amministrativo

L'Organo amministrativo della Cooperativa può essere, su decisione dei soci in sede della nomina, un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri o alternativamente, se consentito dalla legge, da un Amministratore Unico ovvero da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a

maggioranza.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se eletti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il

presidente ed il segretario.

Art. 30 – Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 31 – Poteri di gestione

All'organo di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa e, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 32 – Deleghe e amministratori delegati

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 33 – Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 34 – Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CAPO III

Organo di Controllo e Revisore

Art. 35 – Composizione e compiti

Qualora se ne ravvisi l'opportunità la società può nominare un Organo di Controllo o un Revisore in possesso dei requisiti di legge. La nomina dell' Organo di Controllo o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

L'organo di controllo è costituito alternativamente, e su decisione dei soci da adottare al momento della nomina, da un membro effettivo detto Sindaco Unico oppure da tre membri effettivi e due supplenti che formano il Collegio Sindacale, aventi i requisiti di legge.

In caso di cessazione dalla carica di un Sindaco effettivo sarà chiamato a sostituirlo un Sindaco supplente.

I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci supplenti, chiamati a sostituire un Sindaco effettivo cessato dalla carica, restano in carica fino alla prima Assemblea utile.

I Sindaci effettivi devono essere invitati ad assistere alle assemblee, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

La retribuzione annua a carico del bilancio della società è deliberata dall'assemblea all'atto della loro nomina.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

In caso di sua cessazione dall'incarico per qualsiasi motivo, assume la carica fino alla prossima assemblea, il Sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita la revisione legale qualora questa non sia stata affidata dall'Assemblea ad un Revisore o a una Società di revisione.

Il collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.

Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, oppure non partecipa a due riunioni del Collegio Sindacale, decade dall'ufficio.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi processo verbale che, sottoscritto dagli intervenuti, viene trascritto nell'apposito libro.

Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale il motivo del proprio dissenso.

Art. 36 – CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile sulla società può essere esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di

revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 37 – CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO VI SCIOGLIMENTO – INSOLVENZA – LIQUIDAZIONE

Art. 38 – SCIOGLIMENTO

La Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei 3/4 (tre quarti) dei soci.

Art. 39 – MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

F.to GIUSEPPE PAGANO - CARMELO CANCELILA - PUCCIO VINCENZO -
TOMMASO PORCELLI NOTAIO

E' copia conforme all'originale

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Registrato UFF.REG. PALERMO - in data 3 dicembre 2019 al n.17421/1T

Palermo addì 10 dicembre 2019

Esente da bollo ai sensi del D. Lgs. 460/1997.